



COMUNE DI ALTOFONTE
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Paese dell'Acqua e dell'Olio

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL MERCATO LOCALE**

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto e per scopo di disciplinare il funzionamento del commercio su aree pubbliche ai sensi della legge 28/3/1991 n.112 e delle Leggi Regionali 1.03.1995 n.18 e 8.01.1996 n.2, nonché della circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca n.4754 del 6.04.1996.

Art. 2
DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE

Per aree pubbliche si intendono strade, canali, piazze comprese quelle di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico

Art. 3
DEFINIZIONE DI POSTEGGIO

Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità che venga data in concessione al titolare dell'attività.

Art. 4
DEFINIZIONE DI MERCATO

Per "Mercato Locale" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

Art.5
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Tipo A su aree date in concessione per un periodo di dieci anni con possibilità di rinnovo agli stessi concessionari salvo motivi ostativi per essere utilizzati quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana o per almeno cinque giorni la settimana;

Tipo B su aree date in concessione per un periodo di dieci anni, con possibilità di rinnovo salvo motivi ostativi, per essere utilizzate un giorno la settimana;

Tipo C su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

Art. 6
**L'ISTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO, LA SOPPRESSIONE E LO SPOSTAMENTO
DI LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO**

L'Istituzione, il funzionamento, la soppressione del mercato sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Per sopraggiunte esigenze particolari di interesse pubblico, lo spostamento della data o del luogo possono essere disposte dal Sindaco.

Art.7
DISPONIBILITA' DI POSTEGGI

Presso il Comune, Settore Polizia Municipale sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune e delle relative assegnazioni.

Art. 8
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

Le aree destinate al mercato nel Comune sono individuate nel centro abitato di Altofonte: Via Ferrovia Est.

La delimitazione dell'area deve sempre mantenere libero lo spazio sufficiente per consentire il passaggio di mezzi di soccorso e dell'ordine pubblico.

La superficie complessiva dell'area è meglio individuata nell'allegata planimetria (All. A1)

Art. 9
RISERVE DI AREE

Un numero di posteggi pari ad almeno 2 (due) del totale dei posteggi, dovrà essere riservato ad operatori ortofrutticoli locali.

Art. 10
AREE RISERVATE AGLI AUTOMARKETS

Alla periferia del mercato potranno essere individuate superfici idonee per accogliere gli operatori dotati di automarkets le cui dimensioni non consentono la collocazione nei normali posteggi.

Art. 11
AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

Il possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dà diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda, se è disponibile.

Gli esercenti che intendono ottenere posteggi devono fare domanda al Sindaco.

Il posteggio, con la sua esatta individuazione deve essere indicato nella autorizzazione.

Le autorizzazioni Comunali prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

Art. 12
BANDO DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dei posteggi ha luogo sull'apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune e nei consueti luoghi di affissione, nonché all'Albo Pretorio dei comuni limitrofi, almeno 30 giorni prima della formazione della graduatoria.

Il bando deve indicare tra l'altro:

a) Gli elementi identificativi del mercato;

b) I criteri di formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli.

La concessione del posteggio ha una durata di anni 10 e può essere rinnovata.

Art. 13
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Settore Polizia Municipale, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, formerà una graduatoria sulla scorta e nell'ordine dei criteri stabiliti dall'art.14.

Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. Il divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge 18/95, fosse titolare di più posteggi.

Art. 14
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria di cui all'art. 13 del presente regolamento ed in base ai seguenti criteri:

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo all'Ufficio protocollo del Comune.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

Art.15
VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie di cui al precedente art.13 hanno validità di due anni e saranno aggiornate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione.

Le graduatorie di cui sopra nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Art. 16
ASSEGNAZIONI POSTEGGI

In esecuzione alla graduatoria di cui al precedente art.13, gli interessati saranno convocati, con almeno 15 giorni di preavviso, nell'Ufficio Comunale del Settore Polizia Municipale per la scelta del posteggio, seguendo l'ordine della graduatoria.

Non aderendo alla richiesta nel rispetto dei termini assegnati, il Responsabile del Settore Polizia Municipale, dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non ha giustificato la non adesione, assegnerà il posteggio non ancora assegnato agli operatori richiedenti che seguono nella graduatoria.

Art. 17
ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione entro l'orario previsto è prioritariamente assegnato, in presenza di un vigile urbano appositamente delegato dal Comandante dei Vigili Urbani, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, e, fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato, senza tener conto della residenza, sede o nazionalità.

Il comando di Polizia Municipale in apposito registro annoterà le presenze degli operatori titolari di posteggio.

Art.18
DIVIETO DI CESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non a seguito di cessione dell'intera azienda commerciale: E' altresì vietato lo scambio di posteggi tra concessionari.

Art. 19
SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Nella ipotesi di sub-ingresso, il trasferimento dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa. La concessione del posteggio a favore del subentrante decade nel caso egli non consegua l'autorizzazione commerciale entro mesi 12 (dodici) dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte.

Art. 20
REVOCA

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune. In questo caso il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio. La concessione del posteggio può essere revocata, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi:

- 1) Per assenza ingiustificata dal mercato per tre mercati consecutivi o per 12 settimane in un anno solare;
- 2) Per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- 3) Per recidiva, nonostante diffida scritta, della inosservanza delle norme indicate nel presente regolamento.

Art. 21
CALENDARIO ANNUALE

Il mercato si svolgerà in un giorno al mese, individuato con provvedimento del Sindaco. Nel caso in cui il giorno fissato sia festivo, il mercato non avrà luogo, è fatta salva qualsiasi altra diversa indicazione da parte del Sindaco a fronte di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Art. 22
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO FUORI POSTEGGIO

L'esercizio dell'attività fuori dal posteggio indicato nell'autorizzazione equivale ad esercizio di attività fuori dal territorio per il quale è valida l'autorizzazione e come tale è punito con le sanzioni previste dalla normativa vigente. Non può essere considerato "attrezzatura di vendita" il veicolo usato esclusivamente per il trasporto delle merci, anche se lo stesso viene fatto sostare nel posteggio.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alle Legge Regionale n.28 del 22.12.1999, applicabili a detto tipo di commercio, si è assoggettati alle sanzioni previste dalla stessa Legge.

Art. 23
AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Per tutta la durata del mercato settimanale è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposto documento relativo alla concessione, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio

del commercio su aree pubbliche. Inoltre in qualsiasi momento dovranno essere esibiti a richiesta del personale preposto alla vigilanza l'autorizzazione per il commercio e il libretto sanitario.

Art. 24 ORARIO DI ATTIVITÀ'

L'orario per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è così articolato:

-orario di arrivo al mercato.

Tutti i titolari devono occupare nella mattina il posteggio assegnato, entro le ore 7,30 nel periodo estivo, ed entro le ore 8,30 nel periodo invernale.

-orario di vendita: dalle ore 9:00 alle ore 15:00.

-ritiro della merce, sistemazione del banco e pulizia del posteggio: entro le ore 17:00.

Ulteriori indicazioni di orario possono essere previste con apposita Ordinanza Sindacale per tutti i casi in cui un'area pubblica non è utilizzabile per l'esercizio del commercio per motivi di Polizia stradale, igienico-sanitari o di interesse pubblico. L'orario del mercato è determinato dal Sindaco con apposita Ordinanza, su eventuale proposta del Consiglio Comunale, ed è unico per tutti gli operatori, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.10 della L.R. n.18/1995.

Art. 25 SERVIZI IGIENICI

Il Comune di Altofonte può dotare il Mercato Locale di servizi igienici mobili di tipo chimico, con oneri a carico degli operatori economici assegnatari dei posteggi.

Art. 26 ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Il commercio in forma itinerante può essere svolto, solo nei giorni lavorativi, nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa. Gli operatori possono sostare per la vendita in un medesimo luogo per un massimo di 30 minuti. La distanza tra le soste di vendita deve essere di almeno 250 metri, pertanto le Ordinanze emesse per il commercio in sede fissa sono estese al commercio su aree pubbliche. E' fatto divieto ai titolari di posteggio nel mercato settimanale a svolgere il commercio in forma itinerante il giorno in cui si tiene il mercato settimanale.

Art. 27 OBBLIGHI PER L'OPERATORE COMMERCIALE

L'operatore commerciale titolare del posteggio nel mercato settimanale, dopo aver riposto la merce e rimosso il banco deve provvedere a raccogliere i rifiuti in forma differenziata entro appositi contenitori in modo da lasciare il posteggio ripulito. L'operatore inoltre deve evitare che residui oleosi derivati da prodotti alimentari o dagli automezzi imbrattino la superficie stradale. L'operatore commerciale dovrà gestire direttamente il posteggio, potrà farsi sostituire solo dal proprio rappresentante legale. Il concessionario inoltre deve provvedere a:

- 1) Pagare nei modi e nei termini previsti, la T.O.S.A.P;
- 2) Pagare nei modi e nei termini previsti la tassa sul ritiro RSU;
- 3) Occupare solo lo spazio assegnato in concessione;
- 4) Sgombrare l'area del mercato entro l'orario stabilito;
- 5) Stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2,50 e mantenere i prodotti entro gli spazi delimitati;

- 6) Tenere esposte l' autorizzazione di vendita e la concessione dello spazio in originale;
- 7) Mantenere pulita durante la vendita, l'area di concessione, libera da ingombri e da qualsiasi rifiuto;
- 8) Non piantare chiodi, legare corde funi o altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi o alle facciate degli immobili vicini;
- 9) Non usare megafoni, altoparlanti;
- 10) Non schiamazzare per richiamare gli acquirenti ;
- 11) Osservare rigorosamente i regolamenti in materia igienico- sanitaria, tenere esposti i prezzi al consumo dei prodotti posti in vendita;
- 12) Non concedere a terzi, il posteggio;
- 13) Giungere con largo anticipo nel posteggio, facilitando il compito della rilevazione e del conseguente sorteggio dei posti vacanti. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale , e dal presente regolamento.

Inoltre l'operatore commerciale in caso di inosservanza del presente regolamento e delle norme in materia, incorre nelle sanzioni previste dell'art. 20 della L.R. n. 18/95 e della L.R. n. 2/96.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 ad €1.549,00 e con la confisca delle attrezzature e delle merce, chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 L.R 18/95.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 ad € 516,00 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse;

Chiunque eserciti il commercio su aree pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi dell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 ad € 1.549,00 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione;

Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 52,00 ad € 258,00;

Chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere iscritto al registro di cui alla Legge del 11.6.1981 n.426 e successive modifiche, è punito con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.582,00.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

Art. 28

CANONE DI POSTEGGIO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La superficie occupata dagli operatori nel mercato settimanale è soggetta alla tassa di occupazione (TOSAP), da versare su apposito c/c postale in unica soluzione entro il 31 gennaio o con scadenza semestrale (31 gennaio, 30 giugno). La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei limiti di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza dell'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio. La misura dell'imposta da applicare risulta dall'apposito regolamento Comunale, tenuto conto di eventuali variazioni nel rispetto delle norme che regolamentano la materia. In materia di tasse sull'occupazione, per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda al regolamento Comunale ed alla normativa nazionale di cui al D. Leg. 15.11.1993 n. 507.

Art. 29
NORME IGIENICO SANITARIE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto delle norme igienicosanitarie in materia sia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protette da contaminazioni esterne e siano conservati in attrezzature adeguate a mantenere inalterate le qualità alimentari, ai sensi della normativa vigente.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili (carni, prodotti ittici, surgelati, congelati e refrigerati) può essere svolto con adeguati veicoli aventi caratteristiche stabiliti alle normative in materia sanitaria.

Art. 30
COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa di polizia Veterinaria e tutela del benessere degli animali. Questa forma di commercio non può essere esercitata nello stesso luogo né in prossimità dei posteggi adibiti a vendita di prodotti alimentari.

Art. 31
VIGILANZA

L'Ufficio della Polizia Municipale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati e degli elementi desumibili degli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente. I proventi derivanti dell'imposta comunale sull'occupazione dal suolo pubblico sono versate nelle casse del Comune.

All'operatore commerciale si applica:

- una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta, in caso di omessa, tardiva o infedele denuncia;
- una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta per l'omesso tardivo o parziale versamento;
- sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 5 % per ogni semestre compiuto.

E' affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.

In particolare esso sovrintende a tutte le fasi prodromiche alla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, e più in generale , sul corretto svolgimento dei mercanti nelle aree individuate dagli organi competenti.

Art. 32
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento a norma della Legge n.241 del 7.8.1990 recepita della Legge Regionale n.10 del 30.4.1991 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

Art. 33
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

Nella fase di prima applicazione saranno rilasciate apposite autorizzazioni e le stesse saranno annotate in un apposito registro.